



Sent. n. 331/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente - relatore
Rossella Cassaneti	Giudice
Gabriele Pepe	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art. 142 C.G.C. al decreto n. 44/2025 del
giudice monocratico ed iscritto al n. **74503 R.G.**,
instaurato a istanza dei sigg.

MANFREDI Gaetano, nella qualità di sindaco del Comune di Napoli
dal 18/10/2021 a tutt'oggi;

CLAUDIA Gargiulo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
ragioneria da marzo 2025 a tutt'oggi.

VISTI gli altri atti e i documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 18 settembre 2025,
con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, alla presenza del
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del VPG
Raffaella Miranda. Non comparsi gli opposenti. Non costituito il
Comune di Napoli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 1/2025, pubblicato il 7/1/2025 e notificato il 9/1/2025 a MANFREDI Gaetano e il 10/1/2025 a DE MAGISTRIS Luigi (nelle rispettive qualità di Sindaco del Comune di Napoli dall'1/6/2011 al 18/10/2021 e dal 18/10/2021 a tutt'oggi), questa Sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso per resa di conto proposto dalla Procura regionale la quale, rilevando il mancato deposito da parte del Comune di Napoli dei conti giudiziali relativi alle partecipazioni sociali detenute da tale Ente, intimava ai predetti di depositare i conti giudiziali di tutti i titoli azionari di titolarità del Comune di Napoli, a decorrere dall'anno 2014 e fino alla data odierna, ciascuno per quanto di competenza, con riferimento alle partecipazioni detenute dal comune in parola nei rispettivi archi temporali di spettanza; al Comune di Napoli, fissando per tale incombenza il termine di novanta giorni e l'ulteriore termine di ulteriori giorni sessanta per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito dei conti presso la segreteria della Sezione muniti dell'attestazione di parifica.

Con nota datata 17/3/2025, indirizzata a questa Sezione Giurisdizionale, alla Procura Regionale e al Comune di Napoli - Area partecipate comunali, DE MAGISTRIS Luigi ha comunicato di aver inviato alla competente Area del Comune di Napoli i conti di sua competenza.

Detti conti, tuttavia, non sono stati trasmessi e depositati

dall'Amministrazione presso questa Sezione Giurisdizionale, come stabilito nel ridetto decreto n. 1/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 4 e 7, C.G.C.

Pertanto, null'altro essendo pervenuto né riscontrato, il giudice monocratico, con successivo decreto n. 44/2025, pubblicato e comunicato ai destinatari in data 4/7/2025, accertato il mancato deposito presso questa Sezione Giurisdizionale, a cura del responsabile del procedimento (comunicato dal Comune in data 3 luglio 2025) dei conti giudiziali dei titoli azionari di titolarità del Comune di Napoli relativi all'arco temporale di competenza dell'ex Sindaco/agente contabile DE MAGISTRIS Luigi (2014-18/10/2021), ha disposto l'acquisizione d'ufficio dei conti in parola, da trasmettere a cura del Responsabile dell'Area Ragioneria del Comune di Napoli dott.ssa Claudia GARGIULO, entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo decreto ed ha irrogato alla medesima la sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, C.G.C., determinata in € 1.000,00;

ha inoltre disposto la compilazione d'ufficio dei i conti giudiziali dei titoli azionari di titolarità del Comune di Napoli riferiti all'arco temporale dell'incarico di Sindaco/agente contabile MANFREDI Gaetano (18/10/2021-tutt'oggi), secondo le modalità indicate in parte motiva ed entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalla notificazione del medesimo decreto 44/2025, con presentazione all'amministrazione comunale, la quale avrebbe dovuto, entro novanta giorni dalla presentazione dei conti compilati d'ufficio dal

Segretario Generale: 1) espletare la fase di verifica/controllo amministrativo dei conti giudiziali previsti dalla normativa vigente; 2) parificare i conti giudiziali; 3) depositare i conti giudiziali parificati, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso questa Sezione giurisdizionale;

Infine, ha posto a carico a carico dell'agente contabile MANFREDI Gaetano, le spese per la compilazione d'ufficio dei conti su indicati, irrogando al medesimo la sanzione pecuniaria di € 1.000,00.

Con successiva memoria pervenuta il 14/7/2025 MANFREDI Gaetano espone di avere, in realtà, adempiuto al proprio obbligo di resa dei conti nei termini assegnatigli con il decreto n. 1/2025 della Corte dei conti -presentando in data 27/1/2025 e 13/2/2025 i conti della gestione delle partecipazioni detenute dall'Ente nell'arco temporale di propria spettanza all'Area Partecipate Comunali del Comune di Napoli che, con disposizioni dirigenziali nn. 1098I/2025/002 del 27/1/2025 e 1098I/2025/004 del 13/2/2025 aveva preso atto della resa dei conti della gestione senza rilievi sotto il profilo formale e li aveva trasmessi all'Area Ragioneria per la successiva parifica e gli adempimenti conseguenti- dando comunicazione di ciò a questa Sezione Giurisdizionale con nota PG/2025/173625 del 24/2/2025.

Conclusivamente, MANFREDI Gaetano, nella predetta memoria chiede "la revoca del decreto n. 44/2025 nella parte relativa: all'ordine di compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi all'arco

temporale di competenza dello scrivente; al pagamento delle spese per la compilazione d'ufficio dei suddetti conti; all'applicazione della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 all'agente contabile".

In allegato a tale memoria trasmette altresì i conti della gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Napoli, relativi al periodo 18/10/2021-31/12/2021 nonché agli anni 2022, 2023 e 2024.

In pari data, il Dirigente del Servizio Cassa, finanza e fiscalità Gianfranco Dentale, il Responsabile dell'Area Partecipate comunali Raffaella Starace e la Responsabile dell'Area Ragioneria Claudia Gargiulo hanno prodotto una "Relazione sul decreto fuori udienza n. 44/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania" prot. n. PG 2025/631028 dell'11/7/2025, in cui si espone in sintesi, che:

a) i conti afferenti alla gestione del Sindaco MANFREDI Gaetano sono stati resi il 13/2/2025 e acquisiti al Protocollo Generale dell'Area Partecipate comunali [anno 2021 (dal 18/10/2021 al 31/12/2021) al PG n. 140813 del 13/2/2025, anno 2022 al PG n. 140804 del 13/02/2025, anno 2023 al PG n. 140786 del 13/02/2025 e anno 2024 al PG n. 77779 del 27/1/2025), per poi essere trasmessi senza rilievi sotto il profilo formale, all'Area Ragioneria per la successiva parifica e gli adempimenti conseguenti, quelli relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, con disposizione dirigenziale 1098I/2025/004 del 13/2/2025, e quello relativo all'anno 2024, con disposizione dirigenziale 1098I/2025/002 del 27/1/2025. I primi tre sono stati trasmessi con PG/2025/609587

del 7/7/2025, quello relativo all'anno 2024 con PG/2025/609583 del 7/7/2025, dal Dirigente del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità dell'Area Ragioneria, con visto di regolarità contabile, all'Area Partecipate comunali che nella medesima data aveva provveduto al deposito dei conti attraverso il portale SI-RECO;

b) i conti afferenti alla gestione dell'ex Sindaco DE MAGISTRIS Luigi [2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021, dal 1° gennaio al 17 ottobre], sono stati resi il 23/3/2025 e acquisiti al Protocollo Generale dell'Area Partecipate con PG/2025/269897 del 24/3/2025, per poi essere trasmessi, senza rilievi sotto il profilo formale, con disposizione dirigenziale 1098I/2025/005 del 24/3/2025, all'Area Ragioneria per la successiva parifica e gli adempimenti conseguenti.

c) Con PG/2025/609598 del 7/07/2025, il Dirigente del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità ha trasmesso all'Area Partecipate il visto di regolarità contabile all'Area Partecipate che, in pari data, ha provveduto al deposito dei conti attraverso il portale SIRECO.

Espongono inoltre che:

d) "Il superamento dei termini assegnati per il deposito è dipeso dalla concomitanza del decorso dei termini assegnati dal decreto 1/2025 con le attività di passaggio a nuovo software di contabilità (denominato Jente), effettuato tra febbraio e maggio 2025"; vi è un elevato numero di conti rispetto ai quali eseguire i conseguenti adempimenti (oltre 6.000 tenuto conto di quelli relativi alle imposte di soggiorno) che impegnano le risorse dell'Ente, compreso il loro

caricamento sul sistema SIRECO; quanto poi ai conti concernenti le partecipazioni sociali, si evidenziava che “lo specifico procedimento relativo ai conti dei titoli azionari è stato particolarmente oneroso in quanto riferito ad un lungo arco temporale di 11 anni (2014-2024) e riguardante un numero elevato di soggetti partecipati”; i Dirigenti firmatari hanno esposto inoltre nel dettaglio le iniziative assunte dall’Ente al fine di riorganizzare secondo criteri di efficienza, specie con la disposizione del Direttore Generale n.26 del 21.03.2025 (Allegato n. 1), avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 139, co.2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 - Codice della Giustizia Contabile” che ha ritenuto opportuno individuare, accorpendo le materie, più responsabili del procedimento. Di seguito, “Le strutture organizzative coinvolte [...], a partire dalla [...] disposizione organizzativa n.26 del 21.03.2025 che individua ruoli e responsabilità, hanno posto in essere azioni di coordinamento organizzativo e pianificazione di attività finalizzate a pervenire in tempi brevi alla piena conformità delle procedure”.

La relazione si conclude chiedendo la “revoca delle sanzioni pecuniarie comminate ai sensi dell’art. 141, co. 6, C.G.C.” con il decreto n. 44/2025.

Con nota PG/2025/0631825 dell’11/7/2025, pervenuta il 16/7/2025, il Segretario Generale del Comune di Napoli ha rappresentato che, poiché “i Sindaci/agenti contabili Luigi De Magistris e Gaetano Manfredi hanno regolarmente reso i conti afferenti alle proprie

gestioni, [...] di conseguenza, non vi è necessità di procedere alla compilazione dei medesimi, come stabilito nel punto 2) del decreto” n. 44/2025.

Con successivo decreto n. 53 del 2025, il giudice monocratico, rilevato ed accertato che, «[...] *in relazione a quanto esposto con la nota PG/2025/173625 del 24/2/2025 con cui MANFREDI Gaetano ha affermato di aver dato comunicazione a questa Sezione Giurisdizionale, dell'avvenuta presentazione all'Amministrazione dei conti della gestione di sua competenza, tale comunicazione non risultava in realtà mai trasmessa a questa Sezione Giurisdizionale, né tramite il sistema Giu.di.Co (dove avrebbe dovuto essere inserita, tant'è vero che l'analoga nota di DE MAGISTRIS Luigi ha seguito tale percorso) né via p.e.c.;*

rilevato peraltro, che, in ogni caso, risultava in atti l'intervenuto deposito dei conti, di entrambi gli agenti contabili DE MAGISTRIS Luigi e MANFREDI Gaetano, in ottemperanza a quanto prescritto con il decreto n. 1/2025 del Giudice Monocratico, pur se soltanto dopo l'emissione del decreto n. 44/2025 e cioè oltre i termini indicati con il decreto n. 1/2025;

accertata pertanto l'avvenuta compilazione del conto da parte dell'agente contabile ed effettuato il suo deposito presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, il giudizio per resa di conto in epigrafe doveva ritenersi aver esaurito il suo scopo, con la conseguenza che ogni altra questione inerente i conti giudiziali sopra indicati, dovrà essere affrontata nel successivo giudizio di conto, mentre i rilievi dei medesimi agenti contabili e dell'Amministrazione sollevati con riguardo alle disposizioni impartite e alle

sanzioni irrogate con il decreto n. 44/2025 dovranno essere esaminati in apposito giudizio di opposizione al decreto in parola», ha decretato la chiusura del giudizio per resa di conto iscritto al n. 74503 del registro di segreteria, riservate al giudizio di opposizione le valutazioni in merito alle sanzioni irrogate.

Il P.M., nella propria memoria conclusionale depositata per l'odierna udienza, ritenuto che le istanze ivi formulate debbano essere intese alla stregua di atti di opposizione ex art. 142 c.g.c., e verificato (sul sistema SIRECO) alla data dell'11 settembre 2025 il deposito dei conti giudiziali dei titoli azionari di titolarità del Comune di Napoli relativi all'arco temporale di competenza dell'ex Sindaco DE MAGISTRIS Luigi (2014-18/10/2021), nonché dell'attuale sindaco MANFREDI Gaetano (18/10/2021-tutt'oggi), peraltro in data successiva al termine comminato con il decreto 1/2025, ha concluso ritenendo che il deposito dei conti successivamente al termine assegnato dal GM con il citato decreto 1/2025 e quindi in violazione del termine imposto non consenta di ritenere revocabile la sanzione di euro 1000 irrogata dal GM ex art. 141, comma 6, cgc. in quanto decorso inutilmente il termine inizialmente assegnato.

Chiamato il giudizio all'udienza del 18 settembre 2025, presente il rappresentante del P.M., nessuno è comparso per gli opposenti né per il Comune di Napoli.

Al termine il giudizio è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente questo Collegio ritiene che le opposizioni alle sanzioni irrogate con il decreto n. 44/2025 siano ammissibili.

Infatti, sebbene non formalmente intestate come atti di opposizione al decreto del giudice monocratico, le memorie prodotte dal Sindaco Manfredi Gaetano e (anche) dalla Responsabile dell'Area ragioneria Claudia Gargiulo, nella sostanza, adducono motivi per i quali i sottoscrittori ritengono ingiustamente irrogate le sanzioni pecuniarie ed entrambe concludono chiedendo la revoca delle stesse. Pertanto, detti atti devono essere ritenuti alla stregua di opposizioni al decreto e quindi idonei ad introdurre la fase della decisione davanti al Collegio.

Condivisibilmente, infatti, il giudice monocratico, a fronte del rilievo del deposito dei conti giudiziali e della contestuale proposizione delle opposizioni contro l'irrogazione delle sanzioni, ha decretato per quanto di sua competenza la chiusura del giudizio di resa di conto, in riferimento all'avvenuto deposito dei conti, e rimesso alla competenza funzionale del Collegio la decisione sull'opposizione alle sanzioni.

Pertanto, passando al merito, oggetto del contendere, tenuto conto di quanto sopra, sono unicamente le sanzioni irrogate con il decreto n. 44/2025.

Giova rammentare che l'art. 141, comma 7, C.G.C., prevede che «se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal

giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2». Questi - secondo la richiamata disposizione di riferimento - è colui che, «espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente».

Tanto premesso, questo Collegio ritiene l'opposizione del Sindaco Manfredi Gaetano meritevole di accoglimento.

Il medesimo, come peraltro documentato in seguito anche dal Comune di Napoli, ha prodotto i conti giudiziali all'ente in data 27 gennaio 2025 per quanto concerne l'anno 2024 ed in data 13 febbraio 2025 per i conti relativi ai restanti anni.

Sebbene i suddetti conti siano stati depositati ampiamente entro il termine fissato dal decreto del giudice monocratico, non risulta pervenuta - o, comunque, non risulta agli atti - la nota con la quale il medesimo Sindaco avrebbe comunicato alla Sezione giurisdizionale l'avvenuto adempimento (PG/2025/173625 del 24/02/2025). Per tali motivi, riscontrato il mancato deposito dei conti, il giudice monocratico ha irrogato al medesimo la sanzione pecuniaria con il successivo decreto n. 44 del 2025.

Accertato ora che il Sindaco Manfredi Gaetano ha regolarmente adempiuto a quanto prescritto dal decreto n.1 del 2025, trasmettendo

nei termini alla propria Amministrazione i conti giudiziali per gli anni in questione, l'opposizione deve essere accolta e revocata la pena pecuniaria irrogata.

Diversamente, quanto alla opposizione di Claudia Gargiulo, ritiene questo Collegio che essa non sia fondata.

Nel decreto n. 44/2025 il giudice monocratico aveva osservato che «[...] Per quanto riguarda i conti giudiziali dei titoli azionari di titolarità del Comune di Napoli, da rendere a cura del Sindaco/agente contabile DE MAGISTRIS Luigi, deve trovare applicazione l'art. 141, comma 7, C.G.C., a tenore del quale "se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2". Questi -secondo la richiamata disposizione di riferimento - è colui che, "espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente". Dalla disposizione in parola, quindi, è dato desumere l'intento legislativo di responsabilizzare l'ente onerandolo della individuazione, al proprio interno, di una figura di riferimento che segua gli adempimenti relativi ai conti giudiziali. In specie, ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell'intero procedimento,

preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall'agente all'ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l'approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite. Riguardo la nomina del responsabile del procedimento ex art. 139 comma 2 C.G.C., nel caso di specie risulta, peraltro, in atti che "«agli atti dell'Area Ragioneria vi è disposizione dirigenziale n. 51 del 1° febbraio 2017, individuata con PG 2017/84920 in pari data, di nomina del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, del D.lgs. 174/2016 nella persona dell'istruttore direttivo Luisa Molea incaricata della posizione organizzativa <Entrate e rapporti di tesoreria>. La suddetta è stata collocata a riposo in data 1° agosto 2021. Non vi sono ulteriori o successivi atti di nomina»" (cfr. nota prot. PG/2024/598673 del 3/7/2024 a firma del Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali di Napoli, dott. Claudio Martelli, inviata alla Procura Regionale a riscontro del decreto istruttorio n. 0007811 del 24/6/2024). Ebbene, negli enti locali l'art. 147-bis, comma 1, T.U.E.L. stabilisce che "il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria". L'art. 152 del medesimo Testo Unico, al comma 3 stabilisce che è il regolamento di contabilità che stabilisce le competenze specifiche dei soggetti delle amministrazioni. Chiaramente,

quindi, qualora il regolamento di contabilità non si esprima in modo specifico su quale figura debba svolgere quanto previsto dall'art. 139, comma 2, C.G.C., queste competenze dovrebbero essere attribuite al responsabile finanziario. Quest'ultima deduzione è confermata nel caso di specie, ad avviso del Giudice monocratico, dalla circostanza che l'atto di nomina del responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, menzionato nella nota prot. PG/2024/598673 del 3/7/2024 a firma del Dirigente Responsabile dell'Area Partecipate Comunali di Napoli, dianzi menzionata, è stato adottato, appunto, dal Responsabile dell'Area Ragioneria, in capo al quale, quindi, in difetto di espresso atto di affidamento del ruolo di responsabile del procedimento in riferimento ai conti giudiziali oggetto del presente giudizio, tale ruolo va riconosciuto; e a carico del quale, di conseguenza, va irrogata, nell'importo che si determina in € 1.000,00, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo art. 139 C.G.C., stante il mancato deposito dei conti trasmessi dall'ex agente contabile DE MAGISTRIS Luigi, nel termine indicato dal decreto n. 1/2025, oltre a doversi ovviamente disporre, in applicazione dell'art. 141, comma 7, C.G.C., sopra riportato, l'acquisizione d'ufficio dei conti in parola, da trasmettere a cura del Responsabile dell'Area Ragioneria Dott.ssa Claudia GARGIULO (il cui nominativo è stato comunicato con p.e.c. del 3/7/2025 dalla Segreteria della Ragioneria Generale del Comune di Napoli su richiesta della Segreteria della Sezione), entro sessanta giorni dalla notificazione del presente decreto».

Nella Relazione sottoscritta oltre che dalla odierna opponente dott.ssa Claudia Gargiulo anche dal Dirigente del Servizio Cassa, finanza e

fiscaltà e dal Responsabile dell'Area Partecipate comunali, si rileva che per effetto della riorganizzazione dei servizi, con provvedimento del Direttore Generale n.26 del 21.03.2025, avente ad oggetto "Nomina dei Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 139, co.2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 - Codice della Giustizia Contabile", sono stati nominati responsabili del procedimento i seguenti Dirigenti:

- a) Responsabile dell'Area Partecipate per il Conto della gestione del consegnatario di azioni.
- b) - d) [omissis].

Opina questo Collegio che tale nomina - che radicherebbe in capo al Dirigente dell'Area Partecipate anche le competenze per la parifica dei conti giudiziali presentati - non valga nel caso di specie.

Infatti, nella stessa relazione, si precisa che, quanto ai conti giudiziali presentati dal Sindaco Manfredi tra il mese di gennaio 2025 ed il mese di febbraio 2025, erano stati trasmessi senza rilievi sotto il profilo formale dal Servizio partecipate all'Area Ragioneria per la successiva parifica e gli adempimenti conseguenti.

Tutte le disposizioni dirigenziali di trasmissione sono quindi antecedenti al provvedimento DG n. 26 del 21.03.2025.

Solo con successiva PG/2025/609587 del 07/07/2025, il Dirigente del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità dell'Area Ragioneria ha trasmesso il visto di regolarità contabile sui conti 2021,2022, 2023 all'Area Partecipate comunali per la successiva trasmissione alla Corte dei conti.

Anche per quanto riguarda i conti depositati dal sindaco De Magistris, il Dirigente dell'Area Partecipate, con disposizione dirigenziale 1098I/2025/005 del 24/03/2025, ha trasmesso i conti senza rilievi sotto il profilo formale all'Area Ragioneria per la successiva parifica e gli adempimenti conseguenti.

Con PG/2025/609598 del 07/07/2025, il Dirigente del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità ha trasmesso all'Area Partecipate il visto di regolarità contabile apposto su i suddetti conti giudiziali, all'Area Partecipate che, in pari data, ha provveduto alla trasmissione alla Corte dei conti.

Dunque, prima, e comunque prescindendo dalla concreta attuazione della delibera DG n. 26 del 2025, tutti i conti erano stati inviati all'Area ragioneria, e quindi, in continuità con l'assetto precedente, spettava alla Responsabile di tale area curare gli adempimenti connessi alla parifica dei conti ed alla loro trasmissione in termini alla Corte dei conti come previsto dal decreto n. 1/2025.

Considerando i tempi, si deve supporre che solamente il sopraggiungere del decreto n. 44/2025 e della richiesta inviata in data 30 giugno 2025 abbia prodotto alla fine l'adozione degli ulteriori adempimenti disposti da detto decreto.

Pertanto, atteso che la dott.ssa Gargiulo, Dirigente responsabile dell'Area ragioneria, ha comunque ricevuto per la parifica i conti giudiziali sin dal mese di marzo 2025, deve ritenersi che dovesse e potesse adempiere tempestivamente agli adempimenti come

responsabile del procedimento.

Conclusivamente, si ritiene che la sanzione sia stata irrogata ricorrendo i presupposti di legge (che prevedono seccamente il mancato rispetto dei termini fissati) e non sussistano elementi di segno contrario che giustifichino lo sfioramento temporale, tali da produrre una assoluta impossibilità ad adempiere.

Nondimeno, considerate le circostanze descritte nella stessa relazione ed il concomitante concorso del procedimento di riorganizzazione dei Servizi comunali e del mutamento del sistema informatico interno, si reputa equo ridurre del cinquanta per cento la sanzione irrogata, determinandola pertanto in euro 500,00.

Stante la particolarità delle questioni e le circostanze che hanno prodotto il presente giudizio di opposizione, le spese del giudizio, tenuto conto anche della difesa personale degli opposenti, possono essere interamente compensate.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione di MANFREDI Gaetano e per l'effetto revoca la sanzione pecuniaria irrogata con il decreto n. 44/2025;

rigetta l'opposizione di GARGIULO Claudia. Ridetermina la sanzione pecuniaria a carico della medesima in euro 500,00. Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL PRESIDENTE - estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 27/10/2025

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)